

DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



La relazione dell'attestatore su un piano di risanamento e alcuni  
elementi in merito alle peculiarità delle «*attestazioni speciali*»

# Sommario



- Introduzione
- La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento *ex art. 56 CCII*: aspetti generali e operativi
- Le «*attestazioni speciali*»
- Le peculiarità dell'attestazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCII*
- L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori
- Comfort letter
- Responsabilità di tipo contrattuale nel rapporto tra professionista attestatore e debitore

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



## ***Principi di attestazione par. 8. 1.***

«La **relazione di attestazione** è composta da **tre parti**:

- *una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati;*
- *una seconda parte nella quale sono svolte l'analisi del piano e di sensitività;*
- *una parte finale contenente il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori»*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



## ***Principi di attestazione par. 8. 2. 1.***

### ***«Il contenuto della prima parte»***

*«La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:*

- al professionista incaricato;*
- all'incarico ricevuto;*
- alla documentazione esaminata;*
- alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del piano;*
- alle verifiche sulla veridicità della base dati»*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



- **Un approfondimento**

«La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:

- **al professionista incaricato:**

- **Dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e indipendenza;**
- **Dichiarazione relativa all'assenza di condizioni di incompatibilità di cui all' art 2 CCII**
- **In particolare, l'esperto deve dichiarare:**
  - *di essere iscritto nel registro dei revisori legali;*
  - *di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2, comma 1 lett. O) CCII [...]*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



## **In riferimento all'incarico ricevuto:**

- l'attestatore deve indicare compiutamente riferimenti e finalità (in relazione alla specifica previsione normativa);
- l'attestatore dovrebbe precisare l'applicazione dei *Principi di attestazione*;
- l'attestatore può segnalare «*se il Piano risulti o meno conforme ai Principi per la redazione dei piani di risanamento*»

## **In riferimento al lavoro svolto, l'attestatore (par. 8.2.4.) :**

- deve indicare (sinteticamente o con riferimento ad eventuali allegati) l'elenco dei documenti consultati per la redazione della relazione.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



**In riferimento all'analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata (par 8.2.5.),** l'attestatore dovrebbe fornire dettagli e informazioni sulle analisi effettuate:

- disamina della struttura societaria / delle variazioni / delle operazioni straordinarie;
- analisi della situazione competitiva;
- esame delle cause della crisi.

**In riferimento all'analisi della base contabile (par. 8.2.6), l'attestatore deve evidenziare:**

- le tecniche di revisione utilizzate, ove applicate;
- La soglia di significatività, ove individuata;
- le categorie di asserzioni indagate;
- l'estensione dei campioni osservati;
- i risultati ottenuti.

## La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



- L'attestatore è prioritariamente chiamato a valutare la **propria indipendenza** rispetto al debitore, a presidio dell'obiettività e terzietà dello stesso, attraverso una **autovalutazione** dei rischi e pregiudizi effettivi e potenziali.
- **Non costituiscono elementi che minano l'indipendenza il fatto di aver rilasciato attestazioni speciali o attestazioni ad altre società del medesimo gruppo.**
- Egli può esprimere la propria opinione in merito ai rischi di fattibilità derivanti dall'impostazione del Piano prima che il Piano venga concluso, senza che ciò possa minare la sua indipendenza. Dette valutazioni possono costituire attività di **revisione circa le proposte formulate dal debitore** (l'oggetto dell'incarico è l'attività di verifica e analisi del piano finalizzata all'attestazione e non già l'attestazione stessa, considerato che non necessariamente l'attività dell'attestatore conduce all'attestazione del piano)

**Il debitore può modificare le proprie scelte, ipotesi e proposte sulla base delle criticità esposte dal professionista indipendente**

## La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



I controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati aziendali **sono strumentali per esprimere il giudizio di fattibilità del piano/attuabilità dell'accordo**. L'attestatore, nello svolgimento del proprio lavoro, deve tener conto di ciò.

**Esempio:** in caso di crediti commerciali, l'attestatore accerta l'esistenza degli stessi e la capacità di recupero ( i flussi associati a essi sono fondamentali per la riuscita del Piano).

**Par. 8.2.7.:** l'attestatore deve indicare nella relazione anche le evidenze acquisite sulle verifiche svolte da **altri revisori** della società (revisore interno, dirigente preposto, revisore legale, altri revisori o advisor indipendenti) o l'eventualità che tali evidenze **siano state richieste ma non ottenute**

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



## **SECONDA PARTE DELLA RELAZIONE (Par. 8.3)**

### **L'attestatore riepiloga, con approccio critico:**

- le ipotesi su cui si fonda il Piano;
- le relative proiezioni temporali;
- la strategia di liquidazione / risanamento

### **In particolare, deve verificare:**

- le ipotesi e le assunzioni che influiscono in maniera significativa sui risultati attesi (*forecast/projection*);
- che le stesse siano coerenti con informazioni assunte da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità);
- la coerenza temporale del Piano/la coerenza dello sviluppo quantitativo del Piano;
- la bontà e la fattibilità della strategia formulata dalla società.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



## **TERZA PARTE DELLA RELAZIONE**

### **L'attestatore si esprime, in ordine:**

- alla veridicità dei dati;
- alla fattibilità del Piano/attuabilità dell'accordo;
- al miglior soddisfacimento dei creditori (nel caso di concordato preventivo).

### **In particolare:**

- il giudizio sulla veridicità può essere positivo o negativo (Par. 8.4.3.);
- il giudizio può essere positivo anche se si riscontrano carenze o errori (limitati e non gravi).

### **Un esempio:**

*«alla luce delle verifiche svolte, ferme restando le precisazioni contenute nella presente relazione, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel Piano in funzione del giudizio di fattibilità del Piano»*

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



Il **giudizio del professionista** è requisito indispensabile per l'attivazione degli effetti attribuiti dalla legge fallimentare alla **relazione di attestazione**

**Si rende dunque necessario un controllo qualitativo sulla ragionevolezza delle ipotesi**

## **Par. 6.8.5 Principi**

*«il giudizio di fattibilità dell'attestatore si fonda:*

- a) sull'articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;*
- b) sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;*
- c) sulla coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato in cui opera.*

## La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



Il giudizio negativo sulla fattibilità è **espressione dell'indipendenza del professionista**

Il lavoro dell'attestatore è **un'obbligazione di mezzi e non di risultato**

- differenze con l' ***advisor (risultati/compenso)***;
- la qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata *ex-post* a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi.

# La struttura della relazione di attestazione di un piano di risanamento ex art. 56 CCII: aspetti generali e operativi



## **Par. 8.4.9 *Principi***

Qualora la fattibilità del Piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall'Attestatore in bozza, la transazione fiscale-previdenziale in corso di sottoscrizione con gli Enti erariali-previdenziali o l'esecuzione entro un termine di un determinato contratto), se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino, **non apponendo alcuna condizione, l'attestazione è validamente rilasciata ; è sospensivamente condizionata negli altri casi.** Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti. **L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale breve entro il quale devono verificarsi.**

# Le attestazioni condizionate



## ***EVENTO ESTERNO***

- Il professionista condiziona la valutazione di fattibilità ad un evento iniziale che:
  - deve manifestarsi in tempi prossimi (indicati);
  - verificatosi, rende il Piano fattibile

## ***EVENTO INTERNO***

- Evento incerto è parte integrante del Piano:

è dunque necessaria una valutazione prognostica della sua elevata probabilità di manifestazione

## Le «*attestazioni speciali*»



Le **attestazioni speciali (e integrative)** possono essere rilasciate anche in via **indipendente** rispetto all'attestazione generale sui profili di veridicità e di fattibilità del piano.

**Tra le “altre” attestazioni, ovvero anche dette “speciali”, previste dal CCII e richieste al professionista indipendente rientrano:**

- la relazione prevista dall'art. 54, comma 3, CCII in caso di richiesta misure protettive nella fase che precede il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione;
- la relazione prevista dall'art. 95 CCII per la prosecuzione e/o partecipazione a contratti con le pubbliche amministrazioni;
- la relazione prevista dall'art. 99, comma 2, CCII per l'accesso a finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- la relazione prevista dall'art. 100, comma 1, CCII per il pagamento di creditori anteriori in pendenza di concordato quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale.

## Le «*attestazioni speciali*»



- Per evitare le **attestazioni integrative** sarebbe auspicabile che l'attestatore eseguisse delle **prove di resistenza** del piano così da poter definire un intervallo di valori strategici entro il quale il piano preserva la sua tenuta e fattibilità.
- Non paiono esservi pregiudizi all'indipendenza dell'attestatore se il redattore dell'attestazione integrativa sia lo stesso delle attestazioni precedente.
- Con il **rinnovo** dell'attestazione si hanno maggiori informazioni a disposizione, essendo decorso maggiore tempo rispetto a quello, ristretto, per la redazione dell'attestazione iniziale (risposte circolarizzazioni, notifica atti per debiti potenziali, svalutazione crediti, ecc.).

## Le «*attestazioni speciali*»



- **Rinnovo della relazione di attestazione – focus**

L'attestatore, nell'esprimere il proprio giudizio sul nuovo piano industriale, dovrà verificare:

- a) l'impatto della crisi sul mercato di riferimento dell'azienda**, non solo in termini di ricavi ma anche di costo;
- b) i tempi di ripristino della marginalità** necessaria alla copertura dei costi ordinari di gestione ed alla soddisfazione del ceto creditorio;
- c) l'impatto sulla percentuale di soddisfo ai creditori.**



## **Accordo di Ristrutturazione dei debiti - cenni**

*(art. 57 CCII)*

**- Cosa è?**

**- *Facoltà dei debitori di accettare/rifiutare***

*«Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44» (Art. 57 CCII)*

### **PRESUPPOSTI E CONDIZIONI**

**Presupposto oggettivo** è lo stato di crisi o di insolvenza;

**Presupposto soggettivo** è che si tratti di un imprenditore

## Le peculiarità dell'attestazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII



*«Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:*

*a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;*

*b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione»*

***«Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3» (Art. 57 CCII)***

## Le peculiarità dell'attestazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCII*



- **Relazione del professionista** allegata alla proposta di AdR esprime l'eventuale convenienza dell'operazione rispetto all'alternativa liquidatoria (*liquidazione giudiziale*);
- **Suddivisione dei creditori in categorie omogenee:** l'attestatore non è chiamato, secondo i Principi, ad esprimersi sulla correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi di creditori che competerebbe invece al Tribunale. Sarebbe auspicabile che l'attestatore ne appurasse la correttezza poiché una errata qualificazione e quantificazione delle singole classi può comportare un differente fabbisogno finanziario che può pregiudicare la fattibilità del Piano
- Il Piano deve dimostrare il **soddisfacimento** dei creditori in misura non inferiore rispetto a una eventuale liquidazione giudiziale.



## ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI

*(Art. 60 CCI)*

1. La percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
  - a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
  - b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

L'articolo, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti **agevolati**, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il **trenta per cento dei crediti**, alle condizioni su riportate

**In caso di mancato assenso dell'Erario – omologa comunque possibile**

**Ratio:** sopperire al ritardo/mancato assenso ingiustificato dell'Amministrazione Finanziaria



### **Natura contrattuale dell' AdR implica:**

- Valutazione dell'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione (presunzione *juris et de iure*);
- Il calcolo degli interessi sui crediti sino alla data del pagamento.

**L'attestazione del professionista** appare **ancor più opportuna** in virtù dell'agevolazione concessa all'imprenditore attraverso la dilazione del pagamento dei creditori: **limitazione del recupero del credito / espansione del profilo di rischio.**

**«Assicurare l'idoneità» – «Attestare la fattibilità»**

La differenza valorizza le diverse posizioni dei creditori (estranei e aderenti)



## **Attività del professionista alla luce di un accordo di ristrutturazione dei debiti**

- Verifica dell'indebitamento complessivo alla data di sottoscrizione dell'accordo;
- Individuazione dei creditori e verifica dell'ammontare dei crediti;
- Verifica della sottoscrizione da parte di almeno il 60% dei creditori;
- Espressione del giudizio circa il soddisfacimento dei creditori estranei.

La relazione di attestazione viene rilasciata di solito alla sottoscrizione dell'accordo – il giudizio del professionista è fondato sulla situazione patrimoniale **alla data più recente possibile.**

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## Concordato preventivo - cenni

(Artt. 84-120 CCII)

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

- Istituto che permette di scongiurare la liquidazione giudiziale
- Proposta che consente la soddisfazione dei creditori
- Continuità diretta e indiretta
- **Art. 85 CCII:** *«Per proporre il concordato, l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza»; «La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87».*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## **Centralità della figura dell'attestatore nel concordato con continuità:**

- l'attestazione del miglior soddisfacimento dei creditori ha lo scopo di **proteggere i creditori** anteriori alla pubblicazione del ricorso tanto dalla riduzione del valore dei beni aziendali, quanto dalla maturazione di passività destinate a essere soddisfatte integralmente.
- **La relazione dell'Attestatore si regge su tre pilastri:**
  - Veridicità dei dati aziendali;
  - Fattibilità del Piano;
  - Valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori.

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**Continuazione dell'attività** -> assorbimento di risorse finanziarie -> costi prededucibili che sottraggono risorse ai creditori concorsuali, cui è rivolto.

«Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano» Art. 87 comma 3 CCII

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



Il professionista indipendente deve verificare le «*maggiori soddisfazioni*» in termini economici per i creditori derivanti dalla **continuazione dell'attività**:

- No distruzione del valore economico;
- Presenza di flussi di cassa positivi al servizio del debito.

Il professionista opera una **valutazione comparata di convenienza per i creditori, di due scenari**:

- Liquidazione degli *asset* (*liq. giudiziaria o volontaria*);
- Continuità aziendale (*diretta o indiretta*).

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



Se il professionista **trascura** le peculiarità delle valutazioni in contesto di crisi:  
**rischio di sopra/sotto valutazione dell'azienda.**

**Deve dunque dimostrare di aver ben compreso:**

- *Le specificità della valutazione;*
- *I fattori specifici di rischio;*
- *Le metodologie valutative utilizzate.*

*Esempi di **fattori di rischio**:*

- *Rischi operativi sottoforma di costi indiretti di dissesto;*
- *Rischi operativi legati alla gestione precedente al dissesto;*
- *Rischi gestionali relativi a inadeguate competenze manageriali;*
- *Rischi legati alle tempistiche di decisione ristrette;*
- *Rischi connessi alla rapida evoluzione di contesto.*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



- **Rischi operativi sottoforma di costi indiretti di dissesto**

*Legati alla perdita di risorse chiave; di relazioni chiave; di opportunità di business (partecipazione a bandi di gara)*

**+ condizioni crisi idiosincratiche = + rischio di perdita risorse chiave**

- **Rischi operativi legati alla gestione precedente al dissesto**

*Legati principalmente a: inadempienze di tipo operativo (con maturazione di penali); taglio di costi monetari aventi natura di investimento; perdita di reputazione dell'azienda*

- **Rischi gestionali relativi a inadeguate competenze manageriali**

*Riconducibili a: assenza o inaffidabilità di sistemi informativi aziendali; assenza di competenze manageriali, **overconfidence** e **management bias***

- **Rischi legati alle tempistiche di decisione ristrette**

*Rischio di **fast moving** connesso a decisioni errate (cessione di attività a prezzi irrisori)*

- **Rischi connessi alla rapida evoluzione di contesto**

*Maggiore volatilità del valore dell'azienda e delle sue attività*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**La destinazione a favore dei creditori del valore economico d'impresa può avvenire:**

- Mediante l'uso dei flussi di cassa futuri dai quali il valore d'impresa dipende (concordato con continuità diretta);
- Mediante il realizzo diretto in caso di cessione dell'azienda a una nuova compagine imprenditoriale (concordato con continuità indiretta).

**La continuità aziendale può consentire il miglior soddisfacimento dei creditori quando:**

- *Il valore di avviamento è positivo (convenienza della continuità in re ipsa);*
- *Il valore di avviamento, pur negativo, può tornare positivo con il risanamento dell'azienda (l'avviamento post-risanamento supera gli oneri connessi al risanamento stesso).*

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



## La convenienza della continuità per i creditori dipende dalla proposta concordataria

### Due scenari



#### Scenario del risanamento

Valore dell'azienda in continuità  
(flussi di cassa generati dall'impresa in ciascun esercizio)



#### Scenario della liquidazione

Valore estraibile dalla liquidazione  
(valore di realizzo degli attivi liquidabili)

In caso di **ipotesi liquidatoria** (liquidazione degli attivi in assenza di continuità), il professionista dovrebbe contemplare le specificità correlate alla vendita in un mercato **non ordinario**:

- Tempistiche di realizzo ristrette;
- Canali di vendita / potere contrattuale dell'azienda;
- Condizioni di vendita (garanzie, assistenza post-vendita...);

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**Valore in continuità:**  
**valore massimo destinabile alla soddisfazione dei creditori**



- ***Good news – Bad news***
- **Continuità indiretta:** *newco* / valore equo di cessione integralmente destinato ai creditori
- **Continuità diretta:** esercizio dell'azienda in tempo indefinito / proposta prevede pagamenti con valore attuale inferiore rispetto al valore massimo (altrimenti no convenienza per il debitore)
- **CONDIZIONE DI CONVENIENZA:**  $VCC > VL$  (*valori attualizzati*)

L'emissione del giudizio di attestazione di un piano di concordato preventivo (artt. 84-120 CCI): la funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori



**L'attestazione del professionista dovrà verificare alcune condizioni:**

- Il valore attuale dei pagamenti proposti ai creditori deve essere **inferiore** al valore dell'impresa in continuità prima del risanamento ( **$VC > VCC$  – Fattibilità del Piano**);
- Il valore attuale dei pagamenti proposti ai creditori deve essere **superiore** al valore attuale dei flussi di cassa estraibili dalla liquidazione ( **$VCC > VL$  - Convenienza per i creditori**)

**Concordato liquidatorio:** apporto di risorse finanziarie deve incrementare di almeno il 10% (rispetto alla liquidazione giudiziale) il soddisfacimento dei creditori chirografari (**che non può essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario**)



### ***Comfort letter***

Il Legislatore ammette la possibilità di emettere una c. d. “***Comfort letter***” non vincolante ovvero una sorta di “***negative assurance***” nella quale il professionista, limitatamente al lavoro svolto sino a una certa data si esprime sulla prevedibile idoneità del piano al superamento della crisi.

Pur tenuto conto della prassi affermatasi negli anni recenti soprattutto ad esito delle richieste di “***Comfort letter***” pervenute dagli istituti previdenziali o dall’amministrazione finanziaria, lettere o comunicazioni che anticipino il giudizio o i risultati del lavoro dell’attestatore prima che il piano sia completato costituiscono documenti che presentano un **significativo rischio di non essere correttamente interpretati nella loro effettiva finalità** e che pertanto richiedano da parte del professionista una chiara identificazione ed esplicitazione delle procedure di verifica mancanti al fine di limitare la propria responsabilità professionale

## La comfort letter



*Oggi nella prassi, la comfort letter viene utilizzata anche nell'ambito delle trattative avviate con l'Agenzia delle entrate per la valutazione della proposta di transazione dei debiti erariali ai sensi dell'art. 63 CCII*

## Responsabilità di tipo contrattuale nel rapporto tra professionista attestatore e debitore



I nuovi Principi suggeriscono l'opportunità di inserire nel mandato professionale limitazioni di responsabilità soprattutto nel caso in cui l'imprenditore fornisca dati e informazioni errati per **dolo o colpa grave**. Sempre con riguardo al mandato, i Principi sottolineano che l'attestatore, nel definire il compenso della propria attività, debba tener conto di parametri quali valore e natura della pratica, importanza e complessità della stessa, urgenza, impegno temporale richiesto e che si presti attenzione al conferimento di data certa